Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N. 254

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Si pubblica, in allegato, il Comunicato Ufficiale della L.N.D.:

- Comunicato Ufficiale N. 177 del 11.11.2026 inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per la Final Four della Supercoppa di Serie A Maschile di Calcio a Cinque – Stagione Sportiva 2026/2027 (all.1);

Si pubblicano, in allegato, le Circolari della L.N.D.:

- Circolare N. 21 del 06.11.2026 inerente la Circolare n. 32-2026 Centro Studi Tributari LND (all. 2);
- Circolare N. 22 del 13.11.2026 inerente la Circolare n. 33-2026 Centro Studi Tributari LND (all. 3).

COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 16/11/2026.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia

COMUNICATO UFFICIALE N. 177
Stagione Sportiva 2026/2027

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 29 della F.I.G.C., inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per la Final Four della Supercoppa di Serie A Maschile di Calcio a Cinque – Stagione Sportiva 2026/2027.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

Piazzale Flaminio, 9
00196 Roma, IT
tel. +39 06 32822.1
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 29

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LA FINAL FOUR DELLA SUPERCOPPA DI SERIE A MASCHILE – STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Il Commissario Straordinario

- preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo della Divisione ed alla Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale, relativi Final Four della Supercoppa di Serie A Maschile – Stagione Sportiva 2026/2027;

- ritenuto che la predetta manifestazione impone la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei procedimenti al fine di consentire la regolare disputa delle gare;

- visto l'art. 49, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva;

- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione I del Codice di Giustizia Sportiva;

- visti gli artt. 66, lett. b), e 67, del Codice di Giustizia Sportiva;

- visto l'art. 74, del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), e 67, del Codice di Giustizia Sportiva incardinati con riferimento alle gare della Fase Finale della competizione sopra citata, le seguenti abbreviazioni di termini:

1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte interessata:

   - il termine per presentare gli eventuali reclami, in uno con le relative motivazioni, unitamente al contributo, è fissato entro un'ora dal termine della gara;

   - il termine per presentare le eventuali controdeduzioni è fissato entro due ore dal termine della gara;

   - il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato immediatamente dopo;

2) per il procedimento di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale:

- gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale, se concernenti il risultato della gara, devono essere proposti e pervenire alla Corte Sportiva di Appello, in una con le relative motivazioni, unitamente al contributo, entro le ore 09.00 (nove) del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;

- le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 11.00 (undici) dello stesso giorno;

- la Corte Sportiva di Appello si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami e la decisione della Corte Sportiva di Appello sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;

- al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione;

3) Le impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Divisione Calcio a 5 dovranno essere presentate nel rispetto dei termini di cui al presente Comunicato esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: https://pst.figc.it così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo.

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò

Roma, 6 novembre 2026

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 21

Oggetto: False email su comunicazioni fiscali: nuova campagna di phishing

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 32-2026 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

Piazzale Flaminio, 9
00196 Roma, IT
tel. +39 06 32822.1
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 32 – 2026

Oggetto: False email su comunicazioni fiscali: nuova campagna di phishing

Si fa seguito alla Circolare della Lega Nazionale Dilettanti n. 16 del 22 settembre 2026, per portare a conoscenza delle ASD/SSD affiliate che, sul sito dell'Agenzia delle Entrate – www.agenziaentrate.it /Multimedia-Fisco, in data 5 novembre 2026 è stato pubblicato un articolo nel quale è stata rinnovata l'attenzione sulle false comunicazioni fiscali.

Si riporta, di seguito, il testo della comunicazione dell'Agenzia:

"E' in circolazione un messaggio a nome di Agenzia delle entrate-Riscossione che informa la vittima di una finta notifica che la riguarda per indurla a cliccare un link malevolo.

L'Agenzia avvisa che stanno circolando dei falsi messaggi recapitati da "AgenziaEntrate Riscossione", con indirizzo riscossione(@)agenzia(.)it con cui viene segnalata una notifica urgente nell'area riservata del portale, con validità di due giorni. La presenza di un mittente apparentemente credibile rappresenta una diffusa tecnica di phishing finalizzata ad acquisire autorevolezza agli occhi delle potenziali vittime, assieme alla presenza di un oggetto verosimile (in questo caso una "nuova notifica dell'amministrazione").

Messaggio inoltrato

Oggetto: nuova notifica dell'amministrativa disponibile#AR-2026-5099-HRFB

Data:Tue, 27 Oct 2026 10,27:12 +000

Mittente: AgenziaEntrateRiscossioneRiscossione@agenzia.it"

Questa campagna si differenzia da altre simili (si veda, ad esempio, il recente articolo L'Agenzia – Avviso del 12 ottobre 2026 - Nuova campagna di phishing con false notifiche amministrative Agenzia delle Entrate) per la tecnica di elusione dei filtri antispam applicata: dopo ciascuna lettera della falsa comunicazione vengono inseriti dei caratteri casuali con varie formattazioni.

Si tratta di una tecnica che sfrutta i meccanismi di lettura del cervello umano che non elabora ogni singolo carattere, ma riconosce la forma della parola, in modo che a una rapida lettura il falso messaggio venga comunque compreso.

L'unica sezione esente da questa tecnica di occultazione è la sezione centrale, che contiene alcuni falsi riferimenti a corredo della notifica; la sezione è seguita dal bottone che reindirizza al sito malevolo.

L'Agenzia, come sempre, si dichiara totalmente estranea a queste comunicazioni e invita a cestinare immediatamente la mail recapitata evitando di cliccare sul link.

In caso di dubbi sulla veridicità di una comunicazione è consigliabile effettuare una verifica consultando la pagina "Focus sul phishing" dal portale istituzionale dell'Agenzia, oppure rivolgendosi ai contatti reperibili sempre sul portale istituzionale www.agenziaentrate.gov.it o direttamente all'Ufficio territorialmente competente.

Roma, 13 novembre 2026

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 22

Oggetto: Società Sportive Dilettantistiche – Ordinanza della Corte di Cassazione - Obblighi statutari

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 33-2026 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

Piazzale Flaminio, 9
00196 Roma, IT
tel. +39 06 32822.1
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 33 – 2026

Oggetto: Società Sportive Dilettantistiche – Ordinanza della Corte di Cassazione - Obblighi statutari

Con ordinanza n. 28445 del 4 novembre 2026, la Corte di Cassazione ha confermato il principio che il mancato inserimento nello statuto delle SSD, della clausola che prevede l'intrasmissibilità della quota associativa, determina l'esclusione della medesima SSD dal regime agevolativo fiscale previsto per gli enti sportivi dilettantistici.

L'Agenzia delle Entrate aveva proceduto ad elevare accertamento per maggiori imposte IRES, IVA e IRAP, contestando il riconoscimento del regime fiscale agevolato in quanto, tra l'altro, lo statuto della SSD non prevedeva la clausola relativa alla intrasmissibilità della quota associativa prevista dall'art. 148, comma 8, lett. f), del TUIR.

La Commissione Tributaria Provinciale di Como, adita dalla SSD, che riteneva che il rilievo mosso dall'A/E fosse puramente formale e che sostanzialmente ricorressero tutti i requisiti necessari per beneficiare delle agevolazioni, accoglieva il ricorso della medesima SSD, ma la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in accoglimento del ricorso dell'A/E, aveva confermato la validità dell'atto impositivo.

La Corte di Cassazione, adita dalla SSD, ha condiviso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, affermando che la previsione statutaria dell'intrasmissibilità della quota associativa stabilita dall'art. 148, comma 8, lett. f), del TUIR, costituisce non un adempimento puramente formale, ma uno dei presupposti previsti dalla legge per assicurare l'effettiva assenza di finalità speculative e la coerenza dell'ente con i principi del mondo associativo, con la conseguenza che la sua mancanza impedisce il riconoscimento delle agevolazioni in argomento.

Infatti, afferma la Cassazione, il legislatore ha introdotto una serie di requisiti specifici al fine di evitare abusi e utilizzi distorti delle agevolazioni fiscali in favore dello sport dilettantistico e, pertanto, anche la mancanza di uno solo di essi, previsti dalla legge, impedisce all'ente sportivo di qualificarsi, ai fini fiscali, destinatario del regime agevolato.